




*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione generale dell'Esecuzione Penale Esterna*

*Ufficio Primo*



GDAP-0099648-2009

PU-GDAP-1a00-16/03/2009-0099648-2009

Roma, lì

Lettera Circolare

Ai Signori Direttori  
Uffici Esecuzione Penale Esterna  
Loro Sedi

e,p.c.

Ai Signori Provveditori  
Loro Sedi

**Oggetto: diversa natura delle misure alternative dell'affidamento in prova e della semilibertà alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza 8 – 10 ottobre 2008, n. 338).**

**§1 Per ogni opportuno governo della produzione di pareri e di rapporti all'autorità giudiziaria, meglio precisate sub § 4, si partecipa alle LL.SS. quanto segue.**

**§2 Nel corso di un procedimento avanti al tribunale di sorveglianza di Roma è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i condannati per uno dei reati indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis della stessa legge possano essere ammessi al regime di semilibertà**

solo se abbiano espiato i due terzi della pena, anche se la parte residua della pena ecceda i tre anni.

Il giudice *a quo*, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, aveva osservato che la norma censurata, a parità di pena da scontare, consentiva ai condannati per reati compresi nell'elenco dell'art. 4-bis di accedere al regime più favorevole dell'affidamento in prova, ma non a quello, meno favorevole, della semilibertà.

Il punto centrale dell'argomentazione del giudice *a quo* è costituito dall'individuazione di una sorta di rapporto di continenza tra affidamento in prova e semilibertà, con la conseguenza che sarebbe irragionevole consentire allo stesso soggetto l'accesso al regime più favorevole e precludere, invece, la concessione del beneficio meno favorevole, da ritenersi incluso, come parte minore, nel primo. Egli aveva perciò richiesto alla Corte costituzionale di rimuovere, relativamente alla misura della semilibertà, la condizione della espiazione necessaria dei due terzi della pena per le persone condannate per i reati di cui al citato art. 4-bis *o.p.*

§3 La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Sono significative per il sistema le ragioni individuate.

La Consulta ha, infatti, rilevato che i regimi dell'affidamento in prova e della semilibertà non sono omogenei a causa della «sostanziale diversità di presupposti delle due misure», anche dopo la sentenza della stessa Corte 18 aprile 1997, n. 100.

La Corte ha riconosciuto che il quadro normativo era parzialmente mutato, nel senso che il presupposto dell'esito positivo del "trattamento penitenziario", valorizzato nella sentenza citata, non era più indispensabile per effetto dell'art. 5 della legge 27 maggio 1998, n. 165, recante «Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni».

Il venir meno di tale presupposto non ha però prodotto l'effetto di una completa parificazione dei due istituti.

Difatti, per la concessione dell'affidamento in prova è necessaria una prognosi di rieducazione del reo, opportunamente assistito, e di prevedibile assenza del rischio di recidive: in altre parole, il soggetto che può essere ammesso a godere di tale regime presenta, al momento

dell'osservazione, una personalità tale da indurre alla ragionevole previsione che lo stesso non commetterà altri reati.

Sulla base di questa valutazione, effettuata sulla residua pericolosità del condannato, nel caso concreto ed alla luce di tutti i parametri indicati dalla legge, la Corte ha giustificato la parificazione tra coloro che hanno commesso reati in astratto valutati con particolare severità, come quelli previsti dall'art. 4-bis, e tutti gli altri condannati, sempre che la pena da espiare non superi i tre anni.

Al contrario, nell'ipotesi in cui il condannato non presenti le caratteristiche personali e comportamentali sufficienti a far ritenere che l'affidamento in prova possa servire, nell'attualità, alla sua rieducazione, e non sia conseguentemente escluso il rischio di recidive, riacquista senso e valore la *ratio* che ha ispirato il legislatore nel prevedere una condizione più severa per accedere alla semilibertà. Una volta accertato che il richiedente presenta ancora un certo grado di pericolosità, tale da non consentire una prognosi favorevole circa il rischio di recidiva, non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di pretendere una congrua espiazione della pena inflitta, prima di far acquistare allo stesso una condizione che, comunque, implica un atto di fiducia dello Stato.

Conclusivamente la diversa disciplina, che aggrava la posizione dei condannati per i reati inseriti nel catalogo dell'art. 4-bis rispetto agli altri, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova, trova una doppia giustificazione, frutto di fattori convergenti: in positivo, nella maggiore gravità dei delitti indicati nella norma; in negativo, nell'impossibilità di una ragionevole previsione che il soggetto non commetta altri reati.

§4 Tale discriminazione ontologica fra i due istituti dell'esecuzione penale esterna, già intuibile dall'esperienza acquisita negli anni, è stata dunque oggetto di verifica costituzionale sotto i profili di razionalità e di adeguatezza.

I Loro Uffici useranno di tale criterio nell'osservazione, relazione alla magistratura e presa in carico segnatamente in due momenti:

4.1. in caso di richiesta di pareri, ove l'espiazione pena sia in corso per reato ostativo, si segnalerà tale difetto di legittimazione prima di

attivare ogni inchiesta, così fra l'altro evitando attività inutile perché risulterebbe precluso l'esame del merito da parte del giudice adito;

4.2. durante la presa in carico del condannato semilibero, che avanzi istanza di affidamento in prova, si esaminerà con particolare esattezza e profondità la sussistenza dei requisiti messi in luce dalla Corte Costituzionale, ovvero, come appena visto, la possibile ragionevole prognosi che il condannato non commetta altri reati; a tale fine si raccomanda di applicare le regole di esperienza alle risultanze del casellario generale, agli eventuali carichi pendenti e (se disponibili) le condizioni di esposizione al rischio di recidiva nonché (e si sottolinea) all'esistenza e fruibilità di fattori protettivi dallo stesso rischio per il condannato.

§5 Si raccomanda ai Signori Provveditori di diramare per opportuna conoscenza la presente circolare agli uffici di sorveglianza dei rispettivi circondari amministrativi ed alle direzioni degli istituti penitenziari.

Confidando nella consueta attenzione, si porgono le espressioni della migliore considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Riccardo Turrini Vita

